

FEDERAZIONE: ADESIONE ED USCITA

Per me, il diritto alla autodeterminazione dei popoli è sacrosanto e deve essere riconosciuto. Sempre per me, nessun confine è eterno, o 'sacro ed inviolabile'. Per questo, ritengo che tutti i popoli debbano poter decidere pacificamente e liberamente se, quanto e 'fin dove' sono popolo. È nel rispetto di quanto appena affermato che ritengo sia doveroso considerare sia la possibilità che qualche comunità insediata su territori esterni a quelli su cui ha giurisdizione il nostro Stato possa essere accolta a far parte della nostra Federazione, sia la possibilità che comunità che oggi vivono sul territorio del nostro Stato decidano di 'metter su famiglia' per proprio conto.

Le condizioni che suggerisco perché il nostro 'Ente pubblico' acconsenta al compimento di operazioni di adesione e/o secessione sono dettate dalla necessità di non peggiorare il nostro debito pubblico e dalla determinazione ad evitare il crearsi di assurdità territoriali/logistiche.

Punto 53

*Dopo l'approvazione da parte di **noi cittadini** mediante Referendum, il Servizio Federale può accogliere l'adesione di altri cittadini raccolti in comunità e che:*

- sottoscrivano con Referendum il presente Patto;
- risiedano su un territorio non costituente enclave interna ad un altro Stato;
- con la loro adesione non peggiorino il rapporto debito/PIL della Federazione.

Punto 54

*Pur riconoscendo, coerentemente a quanto stabilito dal primo comma del Punto 12, il diritto alla autodeterminazione di comunità residenti entro gli attuali confini del territorio nazionale, **noi cittadini** sovrani e la Federazione accetteremo il distacco loro e del territorio su cui risiedono solo a condizione che:*

- l'entità statale cui farà capo la comunità che si separi faccia proprie per almeno dieci anni le Norme inserite in questa Prima Parte del Patto;
- il distacco dalla Federazione sia approvato dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto tra

i residenti nel territorio interessato;

- il territorio proprio della comunità che si separi non costituisca una enclave nel territorio della Federazione e, restando confinante con detto territorio, non abbia estensione inferiore ad un centesimo dell'estensione del medesimo.

- l'entità statale di riferimento della comunità che si separi assuma l'impegno a non istituire alcun dazio per il transito delle merci da e per il territorio della Federazione.

Infine, calcolati, con riferimento agli ultimi dieci anni

- il rapporto tra l'ammontare delle imposte incassate dall'erario Federale sul territorio interessato, rispetto agli incassi totali della Federazione;

- e il rapporto tra la somma delle imposte federali trattenute dagli Enti locali del territorio stesso ed il totale delle risorse trattenute da tutti gli Enti locali,

lo Stato cui farà riferimento la comunità che si separi dovrà accollarsi una parte del debito pubblico della Federazione in proporzione uguale al maggiore dei due rapporti indicati.